



**COMUNE**  
**PREGNANA MILANESE**  
PROVINCIA di MILANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 24 del 10/07/2013

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale N. 62 del 27/11/2013

## INDICE

<b>Art. 1 -</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 -</b>	<i>Disciplina generale del tributo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 -</b>	<i>Calcolo e determinazione della tariffa</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 4 -</b>	<i>Superficie degli immobili</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5 -</b>	<i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6 -</b>	<i>Riduzioni ed agevolazioni tariffarie</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7 -</b>	<i>Maggiorazione della tariffa e tributo provinciale</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 8 -</b>	<i>Classificazione delle utenze domestiche</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9 -</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Occupazioni temporanee</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 11 -</b>	<i>Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 12 -</b>	<i>Versamenti e modalità di riscossione</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 13 -</b>	<i>Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 14 -</b>	<i>Sanzioni e regolamentazione delle circostanze attenuanti</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 15 -</b>	<i>Rimborsi</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 16 -</b>	<i>Interessi</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 17 -</b>	<i>Entrata in vigore ed abrogazioni</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 18 -</b>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 19 -</b>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 20 -</b>	<i>Disposizioni per l'anno 2013</i>	<b>Pag. 12</b>

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle sue successive modificazioni, istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

I rifiuti assimilati sono disciplinati come da Regolamento Comunale per disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione C.C. n. 99 del 06/12/1996, modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 03/06/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, comprese l'addizionale e maggiorazione "ex ECA".

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito dalla L. 22.12.2011, n.214 e successive modificazioni, al D.L. 35/2013 e successive modificazioni e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **ART. 2 DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo é dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo é dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo é dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti

di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo é corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

### **ART. 3 CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento previsto dal comma 12 dell'art. 14 del D.L. 201/2011. In via transitoria, in attesa della sua emanazione, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa é determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011.
4. Il consiglio comunale approva annualmente le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base alle disposizioni contenute nel comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per la predisposizione delle tariffe del tributo, comprese quelle relative ai costi sostenuti dal Comune che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo le disposizioni in vigore.

### **ART. 4 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 (TARSU). I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

3. Ai fini dell'individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, laddove queste siano autonomamente assoggettate al tributo. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **ART. 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALTRIBUTO**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali (secondo la definizione contenuta nell'articolo 1117 del codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinati ad uso diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
3. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

## **ART. 6 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

- 1 La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale;
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella quota variabile, alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o siano ricoverati presso strutture, purché non locate;
- 2bis. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte variabile (sino ad un importo complessivo massimo di riduzione pari ad euro 1.000,00), alle attività iscritte nella categoria 24 – bar,caffè,gelaterie – qualora, secondo le disposizioni normative vigenti, non siano presenti nell'esercizio apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS;
3. Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze), sono soggette al pagamento del tributo corrispondente alla categoria 3 (magazzini senza alcuna vendita diretta ).

4. Gli immobili non utilizzabili perchè vuoti, privi di tutti i servizi di rete (gas, luce e acqua) e di suppellettili, arredi, attrezzature o altri impianti possono usufruire dell'agevolazione con il versamento solo della parte fissa del tributo;

5. Le riduzioni/agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e devono essere denunciate entro 60gg dalla loro decorrenza.

Qualora la richiesta venga presentata successivamente al suddetto termine, la riduzione avrà luogo dalla data di presentazione e/o protocollazione e calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 60gg e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

7. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 devono verificarsi per un periodo superiore a 6 mesi per ciascun anno solare.

La condizione di cui al comma 2bis deve verificarsi per un periodo superiore a 6 mesi per ciascun anno solare per dare diritto alla riduzione, ad eccezione del primo anno di istituzione della nuova tassa.

8. E' data la facoltà all'Amministrazione di verificare la veridicità di quanto richiesto con il presente articolo, con verifiche a campione e in loco da parte del personale dipendente autorizzato. Qualora quanto dichiarato non corrisponda a quanto rilevato dagli addetti, decade l'agevolazione e verranno recuperate con gli interessi legali le somme dovute.

## **ART. 7**

### **MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA E TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applica la maggiorazione prevista dal comma 13 del citato art. 14 del D.L. 201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La misura della maggiorazione viene determinata annualmente all'interno del provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art.5.

3. É fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 1.

## **ART. 8**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di emissione.

3. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari (previa dichiarazione adeguatamente documentata).

4. Le variazioni del numero dei componenti del precedente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11.

5. Per le utenze domestiche (abitazioni, box, cantine, posti auto coperti e soffitte) occupate o a disposizione di persone non residenti nel territorio comunale, per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti viene calcolato in base a quanto denunciato nella dichiarazione di cui al successivo art. 11.

In caso di mancata indicazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero pari a 2 (due).

6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

## **ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà delle stesse, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività autonomamente assoggettabile al tributo, il tributo dovuto per

quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

## **ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.

E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

## **ART. 11 ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dagli articoli successivi. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. La dichiarazione Tares deve essere presentata, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio della prima condizione che si verifica tra occupazione, detenzione, assegnazione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento modificativo del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a



destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto obbligato, compreso l'indirizzo di residenza o sede legale, la data di inizio di cui al comma 1, la metratura calpestabile (in caso di omissione di tale dato verrà iscritta d'ufficio l'80% della metratura catastale), i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ove esistente, e per le utenze domestiche il numero dei componenti del nucleo familiare.

Le dichiarazioni incomplete dei dati essenziali richiesti verranno comunque protocollate, ma saranno utilizzate solo ai fini dell'accertamento, in quanto denunce infedeli.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione con una delle seguenti modalità: direttamente, raccomandata a/r, fax, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

5. La dichiarazione di cessazione deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Le dichiarazioni di cessazione presentate oltre tale termine hanno effetto a partire dalla data di presentazione e/o di protocollazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione qualora il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

## **ART. 12 VERSAMENTI E MODALITA' DI RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in minimo 2 (due) rate scadenti di norma nei mesi di giugno e novembre, fatte salve diverse disposizioni da stabilirsi nell'anno di competenza, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

**ART. 13**  
**ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 10 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

**ART. 14**  
**SANZIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI**

5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui

al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.Lgs. 218/1997.

## **ART. 15 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ART. 16 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 17 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## **ART. 18 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 19**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**ART. 20**  
**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 2 rate di acconto scadenti nei mesi di settembre ed novembre, e la rata a saldo da definirsi con successivo provvedimento, salvo specifiche future disposizioni normative.
2. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata.